GIUSTIZIA INSIEME

Giustizia e Pene

Le condizioni detentive contrarie al principio di umanità della pena di nuovo al vaglio della Corte costituzionale

La sentenza n. 204 del 13 novembre 2026

di Mario Serio

27 novembre 2026

ABSTRACT

A distanza di 13 anni dalla seminale pronuncia 279 del 2013 la Corte Costituzionale è tornata ad occuparsi con la sentenza 204 del 13 novembre 2026 dello spinosissimo, anche perché irrisolto ed apparentemente non aperto ad una soluzione imminente e di carattere strutturale, problema della compatibilità delle concrete condizioni dell'esecuzione della pena offerte dall'amministrazione penitenziaria con il principio di umanità che dovrebbe ispirarla. Pur pervenendo ad una decisione di inammissibilità delle questioni prospettate dal Tribunale di sorveglianza di Firenze circa la mancanza di una norma rivolta ad assicurare, in

particolari condizioni individuali, forme alternative di esecuzione della pena in contesti contrari a tale principio, la Corte Costituzionale ribadisce l'opinione secondo cui in tanto l'esecuzione penale si rivela capace di mantenersi fedele al dettato costituzionale in quanto sia capace di garantire il rispetto della dignità della persona detenuta. La sentenza si conclude con un energico monito – sul cui effettivo ascolto l' attuale esperienza induce ad una prognosi non fausta – a porre rimedio all'intollerabile sovraffollamento carcerario, anche facendo più esteso ricorso all'ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative. La vicenda, se apre il cuore alla speranza per la saldezza e la continuità nel tempo dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, subisce la crudezza del richiamo alla contraria realtà dell'inerzia legislativa, che la Corte stessa cerca da anni di vincere con severi ed accorati richiami. Che ad essi si continui a non prestare la dovuta attenzione costituisce motivo di allarme ed è amaro sintomo della disgregazione dei valori costituzionali in materia di umanità delle pene e di disallineamento a cogenti previsioni internazionali e sovranazionali.

Sommario: 1. **Il giudizio costituzionale come teatro delle tensioni compromissive del disegno costituzionale** – 2. **Il contesto di fatto nel quale si colloca la vicenda che ha dato origine al giudizio di costituzionalità** – 3. **La *ratio decidendi* della sentenza 204 del 13 novembre 2026 e la coerenza sistematica della giurisprudenza costituzionale in materia di esecuzione delle pene** – 4. **Brevi considerazioni finali tra speranza e disillusioni**

1. Il giudizio costituzionale come teatro delle tensioni compromissive del disegno costituzionale

L'attività della giustizia costituzionale, sempre più fitta e percepita nella comune coscienza come approdo necessario per la tenuta della coesione sociale secondo il disegno della nostra Legge fondamentale, costituisce il termometro delle tensioni irrisolte circolanti in Italia e testimonia

l'urgenza della loro soluzione ad opera di un organo nel quale meritatamente continua ad essere riposta la fiducia dei cittadini.

In questa devoluzione alla Corte Costituzionale, attraverso lo strumento del giudizio incidentale di conformità alla Carta di specifici provvedimenti di legge o aventi forza di legge, va colta la potenza del messaggio che ne deriva, indipendentemente dall'intervento caducatorio che ne possa conseguire. E questo effetto utilmente esemplare va certamente riconosciuto alla sentenza n.204 pubblicata il 13 novembre 2026.

Si tratta di una sentenza molto attesa in ragione della drammaticità del tema affrontato, quello delle attuali condizioni degli istituti italiani di pena. A distanza di 13 anni esatti dalla seminale pronuncia n. 279 del 22 novembre 2013 la Corte Costituzionale torna ad occuparsi di questioni rimaste irrisolte nel tempo ed atte a minare alle fondamenta le basi del nostro ordinamento costituzionale e, conseguentemente, a creare una frattura nel tessuto dei rapporti tra Stato e singole persone assoggettate al suo potere punitivo. Ciò causa all'evidenza strappi e lacerazioni che, per il loro carattere endemico, rischiano di compromettere irreparabilmente l'immagine dell'Italia anche nella comunità internazionale. Ma, quel che ancor più desta allarme ed amarezza, è il fatto che il perdurare di questo stato di cose incide in profondità sulla vita della particolare categoria soggettiva formata da chi è privato della libertà personale.

È proprio per questo che il pensiero della Corte Costituzionale, prima e più ancora che la sua decisione in sé, irrobustisce – se, auspicabilmente seguito, dall'azione degli altri poteri dello Stato, quello legislativo in primo luogo – l'architettura del complesso delle relazioni che mettono capo al momento dell'esecuzione della pena ed ai suoi riflessi individuali.

2. Il contesto di fatto nel quale si colloca la vicenda che ha dato origine al giudizio di costituzionalità

Prima ancora di effettuare la ricostruzione storica della vicenda poi sfociata nel giudizio incidentale di costituzionalità in esame è di somma rilevanza la descrizione dell'ambiente in cui si innesta. E ciò per affidare a dati obiettivi e documentati il senso e la misura del dramma umano che in esso vi si è quotidianamente consumato e da cui la Corte ha preso spunto per decidere.

Il 28 maggio 2026, ossia poco più di 2 mesi dal deposito dell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione qui trattata, il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di

Firenze ha sottoposto a sequestro preventivo una serie di reparti del carcere di Sollicciano, in accoglimento della richiesta della locale Procura, procedente per una serie di reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quali previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, emanato in attuazione della legge 3 agosto 2007 n.123. Con tale provvedimento è stato anche disposto che, entro un termine contestualmente fissato, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria desse luogo al trasferimento dei detenuti ristretti presso tali reparti in altre case circondariali dallo stesso individuate. Il decreto del GIP è stato annullato, su impugnazione del Ministero della Giustizia, nella sola parte in cui ordinava all'amministrazione penitenziaria il trasferimento dei detenuti entro il termine stabilito. A seguito del provvedimento giudiziario nella residua e preminente parte confermato l'amministrazione ha posto in essere lo sgombero dei reparti ed il trasferimento dei detenuti in altri penitenziari nelle more dell'esecuzione di lavori di ammodernamento di quel carcere.

Ora, la fattispecie dedotta davanti al Giudice remittente ha proprio come luogo di svolgimento il carcere di Firenze Sollicciano. Essa si è snodata attraverso due distinti procedimenti, poi riuniti, dei quali si darà sintetico conto. Il detenuto attorno al quale la vicenda ruota è stato ristretto presso quella struttura in esecuzione di una sentenza di condanna, per omicidio commesso nel 2020, pronunciata l'11 gennaio 2023 dalla Corte d'appello di Firenze: il termine di esecuzione della pena è fissato al 14 ottobre 2042. Già il 15 febbraio 2024 il condannato aveva adito, ai sensi dell'art. 35-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n.354), il Magistrato di sorveglianza fiorentino lamentando le gravi condizioni della detenzione, obiettivate nella presenza di copiose infiltrazioni d'acqua, in infestazioni di insetti e roditori, in condizioni igieniche compromettenti e nella ristrettezza della camera detentiva di soli 9 metri quadrati.

Parallelamente il detenuto ha proposto, in luogo di quella di differimento della pena (la cui illegittimità costituzionale eccepiva), istanza di detenzione domiciliare presso un'affine. Con ordinanza del 13 giugno 2024, poi confermata in sede di legittimità, il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile quest'ultima istanza di differimento della pena sotto il profilo che non si fosse esaurito l'esperimento del rimedio di cui all'art. 35-*bis* dell'ordinamento penitenziario. L'originario reclamo formulato in base alla norma da ultimo citata veniva accolto, in riforma della decisione del Magistrato di sorveglianza che l'aveva dichiarato inammissibile, dal Tribunale che, con ordinanza dell'8 maggio 2025 aveva ordinato all'amministrazione penitenziaria l'adozione di una serie di interventi ed attività diretti a porre fine alla violazione dei diritti del detenuto. Poiché l'amministrazione si era resa inadempiente il detenuto proponeva giudizio di ottemperanza in esito al quale il Tribunale di sorveglianza assegnava all'amministrazione il termine di 80 giorni per l'attuazione delle prescrizioni ingiunte.

Nelle more il detenuto proponeva nuova istanza di differimento della pena ai sensi dell'art. 147 del codice penale, di cui contestava la legittimità costituzionale. Tale istanza veniva riunita all'altra concernente l'ottemperanza per essere decisa nella stessa udienza. Con il provvedimento, adottato il 4 marzo 2026, con cui si è sollevata la questione poi sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale, il Tribunale di sorveglianza accertava che il reclamante non aveva ottenuto allo stato la rimozione del grave pregiudizio «essendo l'amministrazione rimasta oggettivamente inadempiente» se non per singoli interventi del tutto inefficaci a tutelare il diritto del detenuto. Il Tribunale osservava che il reclamante non potrebbe beneficiare di alcuna misura extramuraria, con la conseguenza che l'unico rimedio esperibile sarebbe stato il giudizio di ottemperanza che, tuttavia, non aveva sortito alcun effetto utile. L'ulteriore conseguenza andava ravvisata nella necessità di far ricorso al rimedio estremo del differimento facoltativo della pena che, però, è privo di copertura normativa. Da qui la denunciata illegittimità degli articoli 147 cod.pen. e 47-*ter*comma 1-*ter* dell'ordinamento penitenziario la cui mancata previsione, in un elenco di carattere tassativo, del rimedio in parola impediva che si potesse dar luogo nella fattispecie ad un rimedio rivolto a far sì che l'esecuzione della pena non avvenisse in condizioni contrarie al principio di umanità. Veniva chiesta, pertanto, l'emanazione di una pronuncia manipolativa di tipo additivo idonea a dettare una "rima possibile" per la parte in cui la norma di chiusura sul differimento della pena non contemplava l'ipotesi, perseguita dal reclamante, del differimento facoltativo della esecuzione della pena.

Ad avviso del rimettente tale mancata previsione, tanto nell'art. 147 cod.pen. (che disciplina le ipotesi in cui il giudice può differire l'esecuzione di una pena) quanto nell'art. 47-*ter* comma 1-*ter* ord.pen. (che prevede la cosiddetta detenzione domiciliare "in deroga") si porrebbe in contrasto con le norme seguenti.

In primo luogo con l'art. 27 della Costituzione sotto il duplice profilo della violazione dei trattamenti contrari al senso di umanità e della violazione della finalità rieducativa della pena. La censura colpisce anche l'effetto provocato da tale omissione, che si rivelerebbe contrario all'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani del 1950 che vieta l'esecuzione di pene inumane e degradanti. Ed ancora la mancata previsione normativa urterebbe contro l'art. 2 della Costituzione in riferimento al pregiudizio da tale omissione arrecato ai diritti inviolabili della persona, ed in particolare alla sua dignità. Ed infine, sarebbe violato l'art. 25 secondo comma della Costituzione dal momento che una pena eseguita in condizioni contrarie al senso di umanità si risolverebbe in una sanzione più gravosa di quelle stabilite dalla legge.

Al giudizio così incardinato, nel quale si è costituita la difesa erariale, sono intervenuti il detenuto interessato e, autorizzati, 6 diversi enti in qualità di *amici curiae* appartenenti al mondo accademico, professionale ed a quello delle organizzazioni statutariamente e tradizionalmente impegnate nella difesa dei diritti dei detenuti. Tutte le opinioni a tale titolo espresse sono state concordi nel sostenere le ragioni dell'ordinanza di rimessione.

3. La *ratio decidendi* della sentenza 204 del 13 novembre 2026 e la coerenza sistematica della giurisprudenza costituzionale in materia di esecuzione delle pene

Per fornire un quadro fedele dell'itinerario argomentativo seguito dalla Corte Costituzionale occorre assumere come criterio di orientamento la precisa individuazione della questione da decidere, nei termini interpretativi dell'ordinanza di rimessione adottati in sentenza. Ed infatti, la Corte chiarisce che l'obiettivo della rimessione è quello di conseguire una pronuncia che preveda la possibilità per il Giudice di disporre che l'esecuzione della pena sia differita ai sensi dell'art. 147 cod.pen., ovvero che essa, sussistendo le condizioni previste dal citato art. 4-*ter* comma 3-*ter*, sia eseguita nelle forme della detenzione domiciliare "in deroga" anche nel caso, allo stato privo di normazione, in cui l'esecuzione stessa si svolga in condizioni contrarie al senso di umanità e, comunque, anche ai criteri interpretativi dell'art. 3 della CEDU frutto del diritto vivente della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.

L'impostazione data dalla Corte costituzionale è di stampo apprezzabilmente storicistico, ossia di inserimento, in linea di continuità evolutiva, in una scia tracciata da due pietre miliari che scandiscono i principii formatisi attorno al tema dell'esecuzione delle pene, e, correlativamente e decisivamente, alle relative condizioni.

Il 2013 è l'anno in cui si registra la solida saldatura tra giurisprudenza convenzionale e costituzionale domestica: da essa la Corte del 2026 trae le premesse per approdare alla soluzione della questione di legittimità costituzionale devolutale dal Tribunale di sorveglianza di Firenze. Con la sentenza della Corte Edu pronunciata l'8 gennaio 2013 nel noto caso Torreggiani c.Italia è stata riconosciuta la natura sistemica del sovraffollamento carcerario italiano di quel periodo e, al contempo, si è affermato, con valore universale ed immanente, l'obbligo, ex art. 3 CEDU, per lo Stato italiano «di organizzare il suo sistema penitenziario in modo tale che la dignità dei detenuti sia rispettata» nonché di agire

> «in modo da ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà... e una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere».

Agli scettici circa la possibilità ed utilità di un dialogo tra corti geograficamente distanti, ma idealmente coese, va opposta la risposta "a rime baciate", che poco più di 10 mesi dopo, esattamente il 22 novembre 2013, la Corte Costituzionale diede con la propria sentenza 213 ai sospetti di costituzionalità avanzati dai Tribunali di sorveglianza di Venezia e di Milano circa l'art. 147 del codice penale nella parte in cui non prevede il rinvio facoltativo della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità: questione, dunque, affine a quella odierna seppur circoscritta soltanto alla prima delle norme evocate nel giudizio del 2026. L'influenza della pronuncia della Corte di Strasburgo sul procedimento incidentale svoltosi nello stesso anno furono subito evidenti e permane sostanzialmente integra anche oggi. Ed infatti, già 13 anni addietro la Corte Costituzionale accedette all'idea dell'armoniosa e complementare coesistenza in materia di condizioni detentive di rimedi preventivi e di rimedi di natura compensativa. Ed infatti, fu pienamente accolta la statuizione secondo cui «quando un ricorrente sia detenuto in condizioni contrarie all'articolo 3 della Convenzione, la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti», fermo restando il diritto a ottenere una riparazione per la violazione subita.

Su queste premesse di principio e di principii travasati da un contenitore transnazionale ad uno domestico per effetto dell'interposizione dell'art. 117 della Costituzione il Giudice delle leggi del 2013 fruttuosamente si preoccupò di scolpire nozione e latitudine dei rimedi interni (i più complessi da definire, a cospetto di quelli "compensativi", a carattere autoevidente), ascritti alla categoria di «interventi dell'amministrazione penitenziaria che devono essere indirizzati alla salvaguardia, congiuntamente, del diritto a non subire trattamenti disumani e della finalità rieducativa della pena». In questa stessa prospettiva si precisò che tali interventi debbono porsi in un contesto di effettiva tutela giurisdizionale in modo che le disposizioni del magistrato di sorveglianza trovino concreta applicazione da parte dell'amministrazione penitenziaria.

Il realismo imposto dall'esperienza sedimentata nel tempo indusse la Corte Costituzionale a paventare il fondato pericolo della insufficienza dei rimedi interni nel caso, allora come oggi in forma macroscopica presente, che il sovraffollamento si traduca in un trattamento contrario al senso di umanità: da qui l'invito ad intervenire, conformemente alla statuizioni della Corte EDU, rivolto al legislatore: invito inizialmente raccolto con l'emanazione del decreto legge 23 dicembre 2013 n.146, convertito nella legge 21 febbraio 2014 n.10 che introdusse il rimedio preventivo

dell'art 35-*bis* dell'ordinamento penitenziario, consistente nella facoltà riconosciuta al detenuto di proporre reclamo giurisdizionale per lamentare l'inosservanza da parte dell'amministrazione penitenziaria di disposizioni dell'ordinamento penitenziario o del regolamento dalla quale derivi un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti. Si trattò dell'innesto inedito e lungimirante di un articolato circuito giurisdizionale, modellato su quello del processo amministrativo e del suo epilogo in fase di esecuzione del giudicato, che ampliò la sfera delle tutele e dei rimedi e riconformò un sistema stantio ed asfittico.

Quel legislatore, che volenterosamente porse l'orecchio all'esigenza di non compromettere l'immagine dell'Italia agli occhi della comunità internazionale e di sottrarsi ad una grave procedura di infrazione promossa dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, raddoppiò la propria dimostrazione di fattivo interesse all'incandescente ed inderogabile materia del rispetto dei diritti fondamentali del detenuto emanando la legge 11 agosto 2014 n.117, intervenuta novativamente sulla seconda specie dei rimedi menzionati nella sentenza Torreggiani, quelli cosiddetti "compensativi" o, più esattamente risarcitori secondo i paradigmi concettuali interni, prevedendo un abbattimento della pena in caso di pregiudizio sofferto dal detenuto a causa delle condizioni inumane e degradanti della detenzione nella misura della riduzione di 1 giorno di pena per ogni 10 nei quali si fossero registrate tali condizioni.

Un breve intermezzo a mo' di chiosa: solo l'interazione collaborativa e finalisticamente orientata tra istituzioni e poteri dello Stato può squarciare la cappa di indifferenza, inettitudine ed abulia che danno vita al presupposto terreno di coltura dei trattamenti inumani e degradanti. Ma questo avveniva esclusivamente nei non più vicini anni 2013 e 2014.

Per tornare conclusivamente alla sentenza 279 del 2013 ne va sottolineato un passaggio di essenziale ed attualissima importanza nel quale la Corte Costituzionale ridisegnò la tassonomia dei rimedi esperibili nelle situazioni descritte, aggiungendone uno di carattere estremo e surrogatorio della inadeguatezza di quelli interni e destinato a permettere «la fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario, eventualmente correlata all'applicazione nei suoi confronti di misure sanzionatorie e di controllo non carcerarie».

Va notato che la pronuncia in esame dichiarò inammissibili le questioni allora sottoposte «per la pluralità di soluzioni normative che potrebbero essere adottate». Ciò non toglie il permanente, e riconosciuto, peso delle affermazioni di principio allora effettuate paragonabili a quello, vividamente accostato allo stridore delle palle di piombo incatenate ai piedi dei prigionieri, dell'influenza delle antiche "*forms of action*" sul moderno processo civile inglese.

È finalmente venuto il momento di proiettare sul giudizio conclusosi con la sentenza costituzionale n 204 del 13 novembre 2026 il vasto patrimonio ideale e pratico rispettivamente giacente nei principii e nelle regole di eterogenea provenienza finora illustrati.

L'esposizione del processo logico racchiuso nelle ragioni della decisione finale va invertita, per i seguenti motivi che dovrebbero chiarire la scelta, muovendo il primo passo dal dispositivo che suona nel senso della dichiarazione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sottoposte al vaglio della Corte. La spiegazione addotta al paragrafo 10.6 si rivela di dirimente significato Essa si annida nell'aggettivo utilizzato per pervenire alla pronuncia. Ed infatti, la sentenza dichiara che le questioni prospettate appaiono "premature", qualificazione già presente in precedenti pronunce (vengono citate la sentenza n.119 dello stesso anno e la n.139 del 2020), di certo non coincidente, come è agevole arguire dall'intero tragitto motivazionale, con l'infondatezza manifesta. Questioni "premature" alla stregua del

> «difetto di dimostrazione della riscontrata inefficacia di ogni altro rimedio rispetto alla specifica situazione del ricorrente nel giudizio *a quo*: dimostrazione che avrebbe potuto essere plausibilmente fornita soltanto ove il rimettente avesse esperito l'intera gamma dei rimedi previsti dall'art. 35-*bis* ordin.penit., compresa la nomina di un commissario *ad acta*, senza riuscire a pervenire al risultato di far cessare la situazione inumana e degradante in atto. Soltanto in esito a tale puntuale dimostrazione, le questioni avrebbero potuto essere valutate nel merito, alla luce dei principi espressi nella sentenza n.279 del 2013».

Questo si candida ad essere il punto centrale della sentenza: la sua attitudine ad essere separatamente scandita nei suoi aspetti contingenti, perché legati ad una carenza probatoria, ed in quelli, ben più pregnanti, di principio, gli stessi già proclamati nel 2013, e tra essi l'ascrizione al novero dei rimedi esperibili in caso di condizioni detentive inumane e degradanti di quello "estremo" della fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario, intesa quale "soluzione costituzionalmente necessaria". Questo rimane un punto fermo non scalfito dalla dichiarazione, ora come allora, di inammissibilità. Ma il richiamo esplicito alla sentenza del 2013 racchiuso in quella del 2026 non può che ricomprendere il passaggio, allora accolto da un giudizioso legislatore, in cui seccamente ed incondizionatamente si affermava che «non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato», ossia quello del sovraffollamento carcerario, oggi tornato, in misura eccedente il 140%, agli spettri del passato. La indissolubile unità di intenti ed orientamenti tra la Corte Costituzionale del 2013 e quella odierna trova inconfutabile conferma nel monito finale che così suona:

> «Sono, pertanto, indispensabili interventi urgenti da parte del legislatore idonei ad alleggerire le condizioni di sovraffollamento in cui versano le carceri italiane e ad assicurare, al tempo stesso, la tutela della collettività contro l'eventuale residua pericolosità sociale dei singoli condannati, quali ad esempio – nelle more dell'annunciata realizzazione di nuovi istituti penitenziari o di nuovi posti regolamentari in quelli esistenti. La rimodulazione o l'ampliamento dei criteri di accesso alle pene alternative per i condannati la cui eventuale residua pericolosità possa essere controllata attraverso misure extramurarie, secondo quanto già auspicato da questa Corte nella sentenza n.279 del 2013».

Altri indici inequivocamente sintomatici di un pensiero della Corte ariosamente destinato a librarsi sopra la mancanza di condizioni obiettive idonee a superare la preclusione all'esame nel merito delle questioni trattate si rinvengono nella recentissima sentenza laddove essa, nel dichiarare l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato in punto di improponibilità delle questioni stesse perché contrastanti con «il principio generale di indefettibilità dell'esecuzione penale», replica con queste stentoree parole: «L'esecuzione penale in tanto è obbligatoria in quanto sia conforme alla legge, e quest'ultima sia ritenuta dagli organi competenti conforme alla Costituzione ed alle fonti internazionali e sovranazionali vincolanti per l'Italia».

Per concludere sugli aspetti direttamente connessi alla vicenda processuale: la pendenza del procedimento incidentale innescato dall'ordinanza di rimessione del Tribunale di sorveglianza toscano datata 4 marzo 2026 ha, comunque, prodotto un effetto indiretto, logicamente riconducibile al valore persuasivo e ricognitivo del provvedimento stesso. Ed infatti, l detenuto è stato trasferito il 6 maggio successivo all'istituto di Porto Azzurro.

4. Brevi considerazioni finali tra speranza e disillusioni

Quando il Giudice, ad ogni livello ed in qualsiasi veste, si appresta a trattare temi che abbiano diretta attinenza alla dignità della persona, in particolare di quella menomata del bene primario della propria libertà, l'analisi giuridica che ne sgorga suscita interesse ridotto rispetto al contesto umano in cui si inscrive la vicenda che riguarda le parti del giudizio. Ma la capacità del Giudice risiede proprio nel lasciar combaciare lembi distanti di ragionamento, quello di autentica matrice giuridico-formale e quello esistenziale così producendo il benefico effetto di rassicurare la collettività che la Giustizia non è ideale astratto ed insensibile alla vita della persona ma si pone al suo servizio.

La giurisprudenza costituzionale in tema di necessaria umanizzazione della pena in termini di ripulsa delle variegate sembianze che possono assumere i trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei detenuti ha attraversato indenne un vorticoso tredicennio in quanto ha mantenuto fermo il proprio orientamento e la propensione a ritenere che tra le misure adottabili per decongestionare il sovraffollamento vada inclusa quella del ricorso alla esternalizzazione della pena, rimedio estremo perfettamente giustificato dalle specifiche circostanze.

Naturalmente, il perimetro dell'intervento dei giudici costituzionali, sensibili alla necessità di coniugare rigore giuridico e senso di umanità, è puntualmente delimitato dalla concorrente, anzi prevalente, potestà legislativa ad intervenire: rispetto ad essa, come sua tradizione, la Corte rispettosamente arretra. Ma non può né vuole derogare al proprio dovere di sollecitazione al Parlamento come anche in questa occasione ha vibratamente fatto. Se, da un canto, con realistico senso di responsabilità la sentenza dello scorso 13 novembre incoraggia il Giudice rimettente ad esplorare in concreto tutte le vie che lo stato attuale dell'ordinamento è in grado di offrire per rispondere alla domanda di dignità dei singoli detenuti, è, d'altra parte, innegabile che il fruttuoso cammino lungo queste vie è direttamente proporzionale all'apporto che gli altri attori istituzionali (ed in primo luogo l'amministrazione penitenziaria) possono o vogliono fornire.

Se tale apporto, anche per circostanze endemiche che non è immediatamente possibile rimuovere o quanto meno governare, manca, e la situazione contraria al senso di umanità della pena permane insoddisfatta, è inevitabile che la fiducia nella idoneità risolutiva degli strumenti normativi disponibili (compresi quelli di recente istituzione introdotti nell'ordinamento penitenziario) debba cedere alla disillusione se non al contrario della speranza, la disperante visione della realtà socio-istituzionale-politica del giorno d'oggi. Ma questa non è la visione corrispondente al disegno costituzionale: occorre perciò, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrere al fine di ripristinare la conformità delle concrete condizioni detentive alle previsioni della nostra legge fondamentale ed alle fonti internazionali e transnazionali. Parimenti è indilazionabile ridare all'esecuzione delle pene quel tratto umanitario che ad ogni latitudine le è proprio e che deve essere nutrito dall'efficace ed immancabile tutela dei diritti dei detenuti. Senza indugi né compromessi.